

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BK.2005.9

Sentenza del 12 ottobre 2005
Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Barbara Ott e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli -

Parti

A., rappresentato dall'avv. Paolo Tamagni,

Istante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Richiesta di risarcimento (art. 122 PP)

Fatti:

- A.** A., ispettore della polizia federale, è stato fermato l'11 settembre 2003 sul suo luogo di lavoro a Berna nell'ambito di un'inchiesta aperta dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) alcuni mesi prima contro ignoti per titolo di riciclaggio di denaro, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup) e corruzione. L'apertura dell'inchiesta faceva seguito ad alcune informazioni trasmesse al MPC da un ex agente della polizia cantonale ticinese, che mettevano in dubbio la correttezza dell'operato di A. durante alcune operazioni di polizia sotto copertura volte a smantellare il traffico internazionale di stupefacenti.
- B.** Trasferito a Neuchâtel, l'indagato è stato immediatamente interrogato dalla polizia giudiziaria federale e dal Procuratore federale che, il giorno stesso, ne ha ordinato l'arresto. L'ordine di arresto è stato convalidato il 12 settembre 2003 dal giudice istruttore di Neuchâtel, agente in qualità di giudice dell'arresto. Il 18 settembre 2003 il Procuratore federale, ritenendo diminuiti i rischi di collusione, ha disposto la liberazione di A., divenuta effettiva il giorno seguente.
- C.** Dopo una lunga indagine, il 22 settembre 2004 il MPC ha deciso di sospendere ai sensi dell'art. 106 PP l'inchiesta preliminare di polizia giudiziaria aperta contro A., ritenendo non date nella fattispecie le condizioni di colpevolezza dell'art. 18 cpv. 2 CP. L'indagato è stato pertanto scagionato da ogni accusa.
- D.** Con istanza del 23 marzo 2005 indirizzata al MPC, A. ha chiesto un risarcimento dei danni per un importo di complessivi fr. 117'796.35, oltre interessi del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2005, di cui fr. 5'000.- a titolo di indennità per ingiusta carcerazione, fr. 18'838.15 per i danni materiali in ordine a spese mediche e altro, fr. 40'000.- a titolo di riparazione del torto morale e fr. 53'958.20 a titolo di risarcimento per le spese di patrocinio.
- E.** Nella sua risposta del 26 maggio 2005, il MPC non ha sostanzialmente contestato il principio dell'indennità dovuta ad A. in seguito alla sospensione del procedimento, ritenendo tuttavia troppo elevate alcune delle voci esposte dall'istante (ad esempio quella relativa al danno materiale) oppure lasciando la definizione dell'importo di altre all'apprezzamento della Corte

giudicante (indennità per ingiusta scarcerazione; indennità per torto morale).

- F. Nel secondo scambio di allegati (replica e duplica), le parti hanno sostanzialmente confermato le loro precedenti allegazioni e conclusioni.

Diritto:

1.
 - 1.1 All'imputato che è stato messo al beneficio della dichiarazione di non doversi procedere è assegnata, se ne fa domanda, un'indennità per il pregiudizio risultante dal carcere preventivo sofferto o da altri atti di istruzione. L'indennità può essere negata qualora l'imputato abbia provocato o intralciato le operazioni dell'istruzione col proprio atteggiamento repressibile o con la propria leggerezza. Il procuratore generale sottopone gli atti, insieme con la sua proposta, per decisione alla Corte dei reclami penali (art. 122 PP). Questa proposta non è di principio vincolante per l'autorità giudicante; nondimeno essa - che nella sua attività giurisdizionale sottostà al solo diritto (v. art. 2 LTPF) - non è abilitata a derogare alla proposta presentata dal MPC che in presenza di validi motivi (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_K 143/04 dell'11 gennaio 2005 consid. 3.1). Presupposti per una richiesta di indennità sono - oltre all'avvenuta sospensione dell'inchiesta (v. art. 106 PP) - l'esistenza di un'oggettiva gravità degli atti di istruzione intrapresi e di un nesso di causalità tra questi atti e il pregiudizio risultante per la persona indagata. Non occorre invece che vi sia stato un comportamento contrario alla legge da parte dell'autorità inquirente (DTF 118 IV 420 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8G.60/2003 del 17 giugno 2003 consid. 1).
 - 1.2 Per "altri pregiudizi" ai sensi dell'art. 122 PP, vanno anzitutto intesi i costi per le spese legali sopportate dall'indagato, nella misura in cui egli aveva il diritto di provvedersi di un difensore - ciò che è sempre il caso nell'ambito delle indagini preliminari di polizia giudiziaria secondo l'art. 35 cpv. 1 PP - e per quanto tali costi corrispondano all'impegno, comprovato e necessario, profuso dall'avvocato nella difesa del suo patrocinato (DTF 115 IV 156 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale BK_K 002/04 del 6 luglio 2004 consid. 2.1). L'indennizzo giusta l'art. 122 PP può comportare, in aggiunta al risarcimento del danno vero e proprio, anche un'indennità pecuniaria concessa a titolo di riparazione. Un'iniquità immateriale che giustifichi

la riparazione sussiste soltanto a condizione che le misure d'inchiesta in questione raggiungano una certa gravità e violino in modo non irrilevante i diritti personali dell'imputato. Tale violazione risulta segnatamente da misure d'inchiesta che in ragione della loro messa in opera vengono portate a conoscenza di un'ampia cerchia di persone, specialmente quando si tratta di una cerchia di persone frequentata dalla persona ingiustamente imputata, siccome quest'ultima - secondo il principio empirico del "non ci si libera mai del tutto" - in tal caso ne subisce un torto morale (DTF 103 la 73 consid. 7). Anche il fatto di dovere subire una perquisizione domiciliare può giustificare una riparazione (DTF 84 IV 44 consid. 6). L'onere della prova del pregiudizio subito incombe all'istante, che deve fondare la sua richiesta su fatti precisi e documentare le sue pretese (DTF 117 IV 209 consid. 4b; sentenza del Tribunale federale 1P.365/1999 del 24 febbraio 2000 consid. 4).

2.

2.1 L'istante chiede in primo luogo fr. 5'000.- a titolo di indennità per ingiusta carcerazione. Il MPC ha ammesso che le accuse formulate nei confronti dell'indagato erano infondate e che la sua detenzione tra l'11 e il 19 settembre 2003 appare - a posteriori - ingiustificata; sull'ammontare dell'indennità l'autorità inquirente si affida invece al prudente giudizio della Corte dei reclami penali (v. act. 1, pag. 2). L'istante chiede nel contempo il riconoscimento di un'indennità per torto morale di fr. 40'000.-. A tale proposito, il MPC non contesta che le misure d'inchiesta di cui è stato oggetto l'istante abbiano causato - al medesimo e ai membri della sua famiglia - sofferenze fisiche e psicologiche di una certa entità, che giustificano una compensazione pecuniaria, la cui determinazione è lasciata al giudizio di codesto Tribunale; l'autorità inquirente si chiede tuttavia se e in quale misura i precedenti procedimenti penali che hanno visto coinvolto A. in Ticino e il clima di odio che regna da anni tra questi e il suo ex-collega - e denunciante - B. (nel frattempo deceduto) non abbiano causato dei pregiudizi all'istante già prima dell'avvio dell'inchiesta a livello federale.

2.1.1 La commisurazione della riparazione morale per il carcere ingiustamente subito costituisce una decisione secondo l'equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze (DTF 123 II 210 consid. 2c), sicché eventuali paragoni non comportano di per sé l'illeceità della somma stabilita nel singolo caso (DTF 127 IV 215 consid. 2e, 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). L'indennità deve infatti essere fissata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psi-

chica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale (DTF 113 Ib 155 consid. 3b, 113 IV 93 consid. 3a; cfr. pure DTF 128 IV 53 consid. 7a pag. 71, 125 III 269 consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417). La giurisprudenza costante del Tribunale federale considera appropriato, nei casi che comportano carcerazioni di lunga durata, l'assegnazione alla parte lesa di un'indennità forfetaria di fr. 100.- per ogni giorno di detenzione; trattandosi di procedimenti penali che hanno comportato detenzioni di breve durata, possono invece essere riconosciute indennità giornaliere più elevate, in funzione delle particolarità del caso (v. sentenze del Tribunale federale 1P.589/1999 del 31 ottobre 2000 consid. 4d con i riferimenti citati; 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003 consid. 5; 1P.580/2002 del 14 aprile 2003 consid. 5.2).

2.1.2 In concreto l'istante ha subito una detenzione di breve durata (nove giorni); d'altra parte, nel fissare concretamente l'indennità per torto morale, va ugualmente tenuto conto della gravità delle accuse formulate all'indirizzo dell'istante - ritenuta la sua funzione di ispettore della polizia federale -, della durata relativamente lunga dell'inchiesta (protrattasi per all'incirca un anno), dei gravi pregiudizi per la sua reputazione in ambito professionale e dell'ampio risalto dato alla vicenda dai media (oltre alla radio-televisione di lingua italiana e ai giornali ticinesi, anche le reti nazionali DRS e TSR hanno diffuso un servizio televisivo sull'argomento). Per quanto attiene al forte degrado dello stato psico-fisico dell'istante riscontrato dopo il mese di settembre del 2003, i vari certificati medici allegati alla domanda di indennità sono univoci nel mettere in relazione diretta l'insorgere di queste perturbazioni con l'apertura dell'inchiesta da parte del MPC e non ad un periodo precedente (v. doc. G-N allegati all'act. 1.1), apertura che ha comportato non solo un breve ma comunque penoso periodo di carcerazione per l'indagato, ma anche la sua immediata sospensione dal servizio. Da ultimo - ma non per questo meno importanti per la valutazione di un risarcimento - anche le difficoltà nelle relazioni sociali incontrate dal ricorrente e dai suoi familiari (e segnatamente la recente separazione coniugale) sono chiaramente riconducibili all'avvio dell'inchiesta in questione, circostanza che il MPC peraltro non nega.

2.1.3 In base alla ponderazione globale di tutti questi aspetti ed avuto riguardo al conseguente danno che ne è risultato alla personalità dell'istante e dei suoi familiari più prossimi, la richiesta di un'indennità complessiva di fr. 45'000.- (fr. 40'000.- + fr. 5'000.-) a titolo di riparazione morale appare eccessiva. Tenuto conto della giurisprudenza in casi analoghi (v. in particolare la sentenza del Tribunale federale 1P.57/2004 del 2 giugno 2004 consid. 3 con la giurisprudenza ivi citata, nonché la sentenza del Tribunale canto-

nale del Canton Friburgo del 29 novembre 2004, in RFJ/FZR 2005 pag. 70 consid. 3d) e considerato il vasto potere di apprezzamento che spetta in quest'ambito alla Corte dei reclami penali, in concreto appare giustificata la concessione di un'indennità complessiva per riparazione morale e per ingiusta carcerazione di fr. 15'000.-.

- 2.2** L'istante chiede un importo complessivo di fr. 18'838.15 a titolo di risarcimento dei danni materiali in ordine alle spese mediche, terapeutiche, assicurative e di ospedalizzazione originate dal degrado del suo stato di salute in seguito all'apertura dell'inchiesta, come pure di altre spese da lui sopportate durante il procedimento (spese telefoniche e di fotocopie, spese di trasferta, spese di locazione dell'appartamento di servizio di Berna non utilizzato; v. act. 1.1, pagg. 4-5). Da parte sua, il MPC non nega che l'apertura dell'inchiesta e la conseguente detenzione abbiano causato delle serie ripercussioni a livello psicologico e psicofisico per il richiedente, tali da rendere necessaria un'assistenza medico-psicologica e un trattamento terapeutico; per tali motivi non contesta il suo diritto a vedersi rimborsate queste spese, per quanto non coperte dalla cassa malati. L'autorità inquirente non si oppone al rimborso delle spese telefoniche, di fotocopie e di trasferte allegate, riconoscendo che l'indagato ha prestato piena collaborazione agli inquirenti durante tutta l'inchiesta, mettendo anche a disposizione una gran mole di documenti proveniente dal suo archivio privato. Contrariamente alla posizione del MPC, questa Corte non ritiene invece giustificato il rimborso degli affitti (da ottobre 2003 a aprile 2004, per complessivi fr. 6'300.-) dell'appartamento di servizio dell'istante a Berna, in quanto, da un lato, tale appartamento è comunque rimasto a disposizione dell'istante e, d'altro lato, egli ha continuato a percepire normalmente il suo salario. Pure infondato è il rimborso del presunto danno materiale derivante dalla svendita di mobili e suppellettili dell'appartamento di Berna, per un ammontare di fr. 4'500.-. Su questo punto, l'opinione del MPC può essere condivisa; tale voce, oltre a non essere suffragata da documentazione probante, non appare essere una conseguenza diretta dell'inchiesta, per cui non può essere presa in considerazione in sede di risarcimento del danno materiale. In definitiva, una compensazione globale di fr. 8'038.15 (18'838.15 - 6'300 - 4'500 = 8'038.15) deve essere ritenuta equa e corrispondente al danno materiale subito e comprovato dall'istante.
- 2.3** L'istante postula infine il risarcimento delle spese legali per complessivi fr. 53'958.20, facendo presente che con decisione del 15 settembre 2003 gli era stato nominato un difensore d'ufficio nella persona dell'avv. Paolo Tamagni a motivo della sua detenzione e del suo stato di indigenza (v. doc. P allegato ad act. 1.1). Il MPC non contesta il fondamento delle pretese dell'i-

stante in merito alle spese di patrocinio, ricordando tuttavia che in base a direttive interne l'indennità oraria riconosciuta al difensore d'ufficio ammonta di norma a fr. 220.-. L'autorità inquirente fa inoltre notare che una parte delle spese legali reclamate è già stata pagata da un'assicurazione di protezione giuridica, per cui questa parte dovrebbe essere rimborsata qualora le spese di patrocinio dovessero essere pienamente assunte dalla Cassa federale.

2.3.1 La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso della causa, suscettibile di influire sulla responsabilità del mandatario. Né possono essere dimenticati il tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 118 la 133 consid. 2b).

2.3.2 In concreto il patrocinatore dell'istante ha emesso per le sue prestazioni una nota complessiva di fr. 53'958.20 (v. nota dettagliata dell'avv. Tamagni, doc. Q allegato ad act. 1.1), composta da fr. 5'388.80 di spese e fr. 45'130.- di onorario. Pacificamente ammesse le spese, per quanto attiene all'onorario, si noti che la remunerazione oraria di fr. 250.- esposta dal difensore supera leggermente quella prevista dalle direttive interne del MPC per l'indennizzo dei patrocinatori d'ufficio (fr. 220.-). Da rilevare che le due tariffe orarie si situano nel margine (da 200.- a 300.- franchi) previsto dall'art. 3 cpv. 1 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31), applicabile per analogia nelle procedure penali davanti al MPC (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 007/04 del 28 aprile 2004 consid. 4 in fine). Tuttavia, considerate la gravità delle accuse inizialmente formulate contro l'istante, la complessità non eccessiva dell'inchiesta nonché la giurisprudenza di questo tribunale, nella fattispecie un'indennità oraria di fr. 220.- (IVA esclusa) può essere ritenuta adeguata (cf. sentenza del Tribunale penale federale BK.2005.12 del 7 luglio 2005; v. peraltro l'art. 3 cpv. 2 del citato Regolamento). Il MPC è pertanto tenuto a risarcire l'istante delle spese legali sopportate nella misura di fr. 48'131.- ($45'130 / 250 \times 220 = 39'714.40 + 5'388.80$ [spese] + $3'427.80$ [7.6% di IVA] - 400.- [ripetibili ricevute da MPC] = 48.131.-), fermo restando che la parte di queste spese coperta dall'assicurazione di protezione giuridica dovrà essere rimborsata a quest'ultima non appena pervenuto il pagamento da parte della Cassa federale.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza il MPC verserà ad A. un importo complessivo di fr. 71'169.15 (15'000 + 8'038.15 + 48'131), oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 1° gennaio 2005, a titolo di risarcimento dei danni e del torto morale subito in seguito alla sospensione del procedimento penale nei suoi confronti.

Conformemente all'art. 245 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); in concreto viene posta a carico dell'istante una tassa di giustizia ridotta di fr. 500.-, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32). L'istante, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato per l'inoltro della sua domanda di indennità, ha invece diritto alla corresponsione di ripetibili ridotte (art. 159 cpv. 3 OG); tenuto conto del grado di soccombenza e dell'attività presumibilmente svolta dal difensore nell'ambito della presente causa, un onorario di fr. 1'000.-, IVA inclusa, appare giustificato (v. art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale, RS 173.711.31).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza il MPC verserà ad A. un importo complessivo di fr. 71'169.15, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 1° gennaio 2005, a titolo di risarcimento dei danni e del torto morale subito in seguito all'avvio del procedimento penale nei suoi confronti.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'istante.
3. Il MPC rifonderà all'istante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili ridotte per la sede federale.

Bellinzona, il 14 ottobre 2005

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a :

- Ministero pubblico della Confederazione
- avv. Paolo Tamagni

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.